

Le previsioni. Confermata la confisca

La tenaglia delle sanzioni spinge allo scudo fiscale

Antonio Della Carità
Marco Piazza

Le nuove disposizioni che sono state introdotte dalla manovra estiva e che sono finalizzate a contrastare l'illecita detenzione all'estero di capitali, inaspriscono pesantemente le sanzioni relative a violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Questo con l'effetto di indurre i contribuenti italiani a un'attenta valutazione dell'opportunità di sanare la propria posizione, avvalendosi delle disposizioni che verranno introdotte con lo scudo fiscale ter.

Il decreto legge anti-crisi, infatti, oltre a introdurre una presunzione relativa in base alla quale i capitali non dichiarati detenuti in Paesi black list si considerano costituiti da redditi sottratti a tassazione in Italia, raddoppiando, in tal caso, le sanzioni amministrative per omessa e infedele dichiarazione, (articolo 12 del decreto anti-crisi) e a raddoppiare le sanzioni amministrative in caso di violazioni della normativa sul monitoraggio fiscale (articolo 13-bis del decreto anticrisi), reintroduce, con la versione del provvedimento approvato l'altro ieri dalle commissioni Bilancio e Finanze delle Camere, la sanzione accessoria della confisca dei beni di corrispondente valore.

In sostanza, la mancata adesione allo scudo esporrà i soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti, compresi i trust) che detengono attività finanziarie e patri-

moniali all'estero mai dichiarate alle seguenti sanzioni:

- dal 240% al 480% del capitale in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero dal 200% al 400% in caso di infedele dichiarazione e sempre che questo capitale sia detenuto in un Paese black list. La presunzione non dovrebbe comunque consentire di qualificare i «redditi sottratti a tassazione» come «redditi prodotti all'estero»; conseguentemente, il raddoppio delle sanzioni non dovrebbe produrre effetti sull'aumento di un terzo previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 471 del 1997;

- dal 120% al 240% dei redditi prodotti all'estero dal capitale non dichiarato, in caso di omessa presentazione della dichiarazione ovvero dal 100% al 200% in caso di infedele dichiarazione; aumentati di un terzo, trattandosi di redditi prodotti all'estero;

- dal 25% al 50% degli importi non dichiarati nel quadro RW;
- la confisca di beni di corrispondente valore.

La (re)introduzione della sanzione accessoria della confisca renderà nuovamente attuali tutte quelle osservazioni che la disposizione aveva suscitato all'atto della sua originaria previsione in sede di conversione del decreto legge 350/2001.

In particolare, dovrà essere chiarito una volta per tutte se «per corrispondente valore» debba intendersi quello della sanzione, peraltro raddoppiata, ovvero quello degli importi non dichiarati.

di P. PIZZOLLO - F. SERRAVALLE

ALLA CAMERA

I tecnici: dubbi sui cinque anni di possesso

«Sarebbe opportuno un chiarimento diretto a precisare se i parametri» fissati dal nuovo scudo fiscale, tra cui l'aliquota, «debbero intendersi come presunzione assoluta ed escludano pertanto la possibilità per il contribuente di determinare l'imponibile sulla base di un arco temporale o di un rendimento effettivo inferiore a quello previsto per legge» (cioè cinque anni): è questo uno dei dubbi espressi dai tecnici della Camera nel dossier che analizza le novità introdotte nel corso dell'esame della manovra d'estate nelle commissioni.

Gli esperti chiedono anche chiarimenti circa la misura che dispone che il rimpatrio e la regolarizzazione non possano costituire un elemento utilizzabile a sfavore del contribuente: «In merito agli effetti indiretti della norma appare opportuno segnalare - sottolineano - che la garanzia fornita al contribuente in merito all'impossibilità di utilizzare a suo sfavore le notizie e i dati forniti non è estesa alle società partecipate e agli altri soci i quali, pertanto, potrebbero risultare penalizzati dalle informazioni emerse».



L'esempio

L'effetto cumulativo di imposte e sanzioni

Capitale detenuto in un Paese black list	1.000.000	Si ipotizza, investimento in un titolo obbligazionario dal 1° gennaio 2008
Redditi prodotti all'estero	20.000	Interessi (2%) percepiti sul titolo
IMPOSTE DOVUTE		
Sul capitale riqualficato in reddito	430.000	Si considera reddito di capitale (Irpef marginale 43% + addizionali)
Sul reddito prodotto all'estero	2.500	Aliquote: 12,5% o 27%: si ipotizza 12,5%
SANZIONI		
Sul quadro Rw		
Modulo RW Sezione II (consistenza)	100.250	Dal 10% al 50% del capitale esistente a fine anno (si ipotizza, sanzione minima sul capitale + interessi)
Modulo RW Sezione III (trasferimenti)	100.250	Dal 10% al 50% dei trasferimenti verso e sull'estero (si ipotizza, sanzione minima sul capitale esportato e interessi percepiti)
Infedele dichiarazione		
Sul capitale riqualficato in reddito	860.000	Dal 200% al 400% dell'imposta evasa; si ipotizza la sanzione minima
Sul reddito prodotto all'estero	3.333,33	Dal 100% al 200% dell'imposta evasa aumentato di un terzo; si ipotizza la sanzione minima
Totale imposte e sanzioni	1.496.333,33	Oltre alla confisca